



COMUNE DI NIBIONNO

PROVINCIA DI LECCO

Codice Ente 10619

DELIBERAZIONE N. 11

in data 22.03.2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: AGGIORNAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE AI SENSI L.R. 31/2014.

L'anno **duemilasedici** addì **ventidue** del mese di **marzo** alle ore **21.00** nella sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione.

All'appello risultano:

USUELLI CLAUDIO	SINDACO	Presente
TRIPICCHIO FABIO	CONSIGLIERE / ASSESSORE	Presente
PANZUTI BISANTI GIOVANNI	CONSIGLIERE / ASSESSORE	Presente
GEMETTO ROBERTO	CONSIGLIERE / ASSESSORE	Presente
COLOMBO ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente
RIGAMONTI GABRIELE	CONSIGLIERE	Assente
ISELLA GIOVANNI FEDERICO	CONSIGLIERE	Presente
PUTTINI LAURA GIUSEPPINA	CONSIGLIERE	Presente
PAGLIA ing. MIRKO MASSIMILIANO	CONSIGLIERE	Presente
NEGRI ANGELO NATALE	CONSIGLIERE	Presente
FRIGERIO ALDO	CONSIGLIERE	Presente
GIUSSANI CLARA	CONSIGLIERE	Assente
PANDOLFI MORENA	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti 11

Totale assenti 2

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale, **D.ssa Nunziata Maria Campagna**.

Il Signor Sindaco **Avv. Claudio Usuelli** assume la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

E' PRESENTE ALLA SEDUTA L'ASSESSORE ESTERNO:
CASIRAGHI MARTA SENZA DIRITTO DI VOTO.

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 11 in data 22.03.2016

OGGETTO: "AGGIORNAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE AI SENSI L.R. 31/2014".

IL CONSIGLIO COMUNALE

L'Assessore Tripicchio Fabio relaziona in merito all'argomento e premette che gli oneri di urbanizzazione dovrebbero essere aggiornati ogni tre anni mentre i costi di costruzione annualmente. La legge regionale n. 31/2014 ha previsto che per le opere di ristrutturazione, non comportante demolizione e ricostruzione ed integrale sostituzione edilizia, gli oneri di urbanizzazione siano ridotti del 60% anziché del 50%. La medesima legge ha, poi, previsto una maggiorazione del costo di costruzione, dal 20% al 30%, per interventi che consumano suolo agricolo non ricompresi nel tessuto urbano consolidato (TUC) e del 5% qualora si tratti di interventi su suolo agricolo compreso nel tessuto urbano consolidato.

Rimangono ferme le incentivazioni previste dal vigente PGT per le costruzioni con certificazione energetica "A" e "B".

Per quanto riguarda le modalità di pagamento, continua l'Assessore Sig. Fabio Tripicchio, rimangono invariate rispetto al passato.

Preso atto dei seguenti interventi:

- > Consigliere Comunale sig. Angelo Natale Negri che si sofferma sul quadro di confronto degli oneri applicati nei Comuni confinanti e quali risultanti nella relazione tecnica;
- > Consigliere Comunale ing. Mirko Paglia il quale, sulla base della propria esperienza professionale, afferma che la certificazione energetica "B" è ormai consuetudine per cui il bonus dovrebbe essere riconosciuto solo per le costruzioni con certificazione energetica "A";
- > Consigliere Comunale sig. Angelo Natale Negri il quale dichiara di non essere d'accordo con quanto asserito dal Consigliere ing. Mirko Paglia in quanto la classe "A" è di élite.

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni sotto il profilo della regolarità tecnica, dal responsabile del servizio competente;

Con voti favorevoli n. 8 e voti contrari n. 0, astenuti n. 3 (Negri Angelo Natale, Frigerio Aldo e Pandolfi Morena), espressi per alzata di mano

DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, nel testo che si allega al presente atto, si da costituirne parte integrante e sostanziale;

- di dichiarare, considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con voti favorevoli n. 8 e voti contrari n. 0, astenuti n. 3 (Negri Angelo Natale, Frigerio Aldo e Pandolfi Morena) espressi per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.---

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO: "AGGIORNAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE AI SENSI L.R. 31/2014".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con la Legge 28 gennaio 1977 n. 10, recante "Norme per l'edificabilità dei suoli" il rilascio dei titoli abilitativi (concessioni edilizie) si è subordinato al pagamento di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione;
- il D.P.R. 06.06.2001, n. 380, alla sezione II e la Legge Regionale 11.03.2005 n. 12, all'art. 43, hanno riconfermato che i titoli abilitativi per interventi di nuova costruzione, ampliamento di edifici esistenti e ristrutturazione edilizia sono subordinati alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché del contributo sul costo di costruzione;
- il Comune provvede annualmente con determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici, alla determinazione del costo base di costruzione di riferimento per il calcolo del contributo, a norma di legge;
- l'Art. 44 della L.R. 12/2005 ha confermato la competenza dei Comuni circa l'aggiornamento triennale degli oneri di urbanizzazione "in relazione alle previsioni del piano dei servizi e a quelle del programma triennale delle opere pubbliche, tenuto conto dei prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, incrementati da quelli riguardanti le spese generali" (art. 44 primo comma);
- il Comune di Nibionno è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT), comprensivo di Piano dei Servizi, adottato dal Consiglio Comunale con atto n. 29 del 17/09/2010 ed approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 1 del 28.02.2011. Il Piano è divenuto efficace dalla data di pubblicazione sul BURL del 19.10.2011;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 30.07.2015 è stato approvato il programma triennale delle opere pubbliche 2015/2017;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 19/10/2015 è stato adottato il programma triennale delle opere pubbliche 2016/2018;
- i parametri per mezzo dei quali quantificare l'entità del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 380/2001, sono determinati dal Consiglio Comunale in base a tabelle parametriche definite dalla Regione, tenendo conto del livello di urbanizzazione generale, del livello di dotazione dei servizi pubblici comunali, delle caratteristiche geomorfologiche del territorio, dell'andamento demografico della popolazione e del valore delle aree;
- con le Leggi regionali n. 60 e 61/1977 e con la deliberazione del Consiglio regionale n. II/557 del 28.07.1977, sono stati approvati i criteri per la determinazione dei parametri di calcolo e le relative tabelle;

Dato atto che il Comune di Nibionno ha determinato il valore degli oneri attualmente vigenti con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 20.04.2012, avente ad oggetto "Aggiornamento determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria";

Considerato che l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stata determinata secondo le prescrizioni della Legge Regionale, partendo dai propri costi di realizzazione delle opere di urbanizzazione;

Preso atto che l'articolo 4, comma 6 della Legge Regionale 28.11.2014 n. 31, ha stabilito di modificare il summenzionato art. 44, comma 10 della L.R. n. 12/2015, fissando che gli oneri per interventi di ristrutturazione, non comportanti demolizione e ricostruzione, siano ridotti del sessanta per cento rispetto agli interventi di nuova costruzione;

Vista l'allegata relazione AGGIORNAMENTO DEI VALORI DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA, predisposta dall'Ufficio tecnico comunale ed in particolare la tabella finale (B) relativa alla proposta di aggiornamento oneri di urbanizzazione, opportunamente aggiornati con applicazione della variazione ISTAT del costo di costruzione pari a +1% (aprile 2012 - novembre 2015 ultimo dato disponibile);

Ritenuto pertanto, in ottemperanza alla vigente normativa, di dover provvedere all'adeguamento delle tariffe relative agli oneri di urbanizzazione;

Richiamata altresì la Legge Regionale 28 novembre 2014, n. 31/2014 (BURL n. 49 del 01.12.2014) recante "Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato" che introduce una serie di misure di incentivazione che modificano la L.R. 12/2005 ed in particolare:

- l'art. 4 comma 6, modifica il comma 10 dell'art. 44 della L.R. 12/2005, prevedendo la riduzione degli oneri di urbanizzazione per opere di ristrutturazione non comportanti demolizione e ricostruzione ed integrale sostituzione edilizia, nella misura del 60% anziché del 50%;
- l'art. 5 comma 10 prevede che, fino all'adeguamento dei PGT ai contenuti del PTR e PTCP rispettivamente integrati ed adeguati ai sensi della L.R. 31/2014, viene prevista una maggiorazione percentuale del contributo relativo al costo di costruzione così determinata:
 - a) entro un minimo del 20% ed un massimo del 30%, determinata dai Comuni, per interventi che consumano suolo agricolo nello stato di fatto non ricompresi nel Tessuto Urbano Consolidato (TUC);
 - b) pari al 5% per gli interventi che consumano suolo agricolo nello stato di fatto all'interno del Tessuto Urbano Consolidato (TUC);
 - c) gli importi di cui alle lettere a) e b) sono da destinare obbligatoriamente alla realizzazione di misure compensative di riqualificazione urbana e compensazione ambientale, tali interventi possono essere realizzati anche dall'operatore, in accordo con il Comune;

Visto il D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la Legge Regionale 11.03.2005 n. 12 e successive modificazioni e integrazioni;

Richiamate le deliberazioni di C.C. n. 19 del 23/02/1978 come successivamente modificata dalle deliberazioni di C.C. n. 19 del 15/03/1985, n. 50 del 26/09/2000 e n. 5 del 20.04.2012, in merito alla determinazione degli oneri di urbanizzazione e la Deliberazione di C.C. n. 18 del 23/02/1978 in merito alla determinazione del costo di costruzione;

Ritenuta la propria competenza a deliberare in merito, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Riconosciuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 15 del vigente Statuto Comunale;

DELIBERA

1. le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
2. di approvare la relazione allegata quale parte integrante del presente provvedimento, avente ad oggetto: **AGGIORNAMENTO DEI VALORI DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA**, predisposta dall'Ufficio tecnico comunale ed in particolare la tabella finale (B) relativa alla proposta di aggiornamento oneri di urbanizzazione, opportunamente aggiornati con applicazione della variazione ISTAT del costo di costruzione pari a +1% (aprile 2012 - novembre 2015 ultimo dato disponibile);
3. di approvare la riduzione degli oneri di urbanizzazione del 60% nel caso di ristrutturazione edilizia non comportante demolizione e ricostruzione ed integrale sostituzione edilizia, così come previsto dall'articolo 4, comma 6 della L.R. 28.11.2014, n. 31, secondo l'allegata tabella B;
4. di approvare, in via provvisoria, fino all'integrazione e all'adeguamento degli strumenti urbanistici, così come previsto dall'art. 5, comma 10 della L.R. 28.11.2014, n. 31, la maggiorazione:
 - a. del 20% per il contributo relativo al costo di costruzione stabilito annualmente con determinazione del Responsabile Settore Tecnico e Servizi al Territorio, nel caso di interventi che consumano suolo agricolo nello stato di fatto non ricompresi nel tessuto urbano consolidato;
 - b. del 5% per il contributo relativo al costo di costruzione stabilito annualmente con determinazione del Responsabile Settore Tecnico e Servizi al Territorio, nel caso di interventi che consumano suolo agricolo nello stato di fatto all'interno del tessuto urbano consolidato;
5. di dare atto che gli importi di cui alle lettere a. e b. del punto precedente sono da destinarsi obbligatoriamente alla realizzazione di misure compensative di riqualificazione urbana e compensazione ambientale e che tali interventi potranno essere realizzati anche dall'operatore in accordo con il comune;
6. di applicare i nuovi importi degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, determinati nell'allegata **TABELLA B ONERI DI URBANIZZAZIONE – PROPOSTA**, ai titoli abilitativi per gli interventi edilizi assoggettati al contributo di costruzione – nuova costruzione, ampliamento di edifici esistenti e ristrutturazione edilizia – così come definiti all'art. 16 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380, ed all'art. 43 della Legge Regionale 11.03.2005 n. 12, presentati a partire dall'esecutività della presente deliberazione;

7. di richiamare per quanto non normato e modificato con la presente deliberazione quanto stabilito nelle precedenti deliberazioni di C.C. n. 19 del 23/02/1978 come successivamente modificata dalle deliberazioni di C.C. n. 19 del 15/03/1985, n. 50 del 26/09/2000 e n. 5 del 20.04.2012, in merito alla determinazione degli oneri di urbanizzazione e la Deliberazione di C.C. n. 18 del 23/02/1978 in merito alla determinazione del costo di costruzione, in particolare per quanto riguarda le modalità di versamento del contributo di costruzione;

8. di dare atto altresì che:

- il Comune provvede annualmente con determinazione del Responsabile Settore tecnico e Servizi al Territorio, alla determinazione del costo base di costruzione di riferimento per il calcolo del contributo, a norma di legge;

- è applicata la maggiorazione del contributo del costo di costruzione dovuto per gli interventi di recupero abitativo dei sottotetti, ai sensi art. 63, 64 e 65 della L.R. 12/05 e s.m.i., nella misura del 20% da destinare obbligatoriamente alla realizzazione di interventi di riqualificazione urbana, di arredo urbano e di valorizzazione del patrimonio comunale di edilizia residenziale, ai sensi del comma 7) dell'art.64 della L.R. 12/05 così come modificata dalla L.R. n.20/05 (art. 16 NTA Piano delle regole del PGT).

- ai sensi del disposto dell'art. 43 comma 2bis della LR 12/2005 il Comune di Nibionno, per gli interventi che sottraggono aree destinate alla coltivazione nello stato di fatto, applica la maggiorazione del 5% del contributo di costruzione in applicazione della DGR 22 dicembre 2008 n. 8/8757, rimanendo confermata la perimetrazione definita dalla Regione. Tale maggiorazione, come disciplinato dalla normativa regionale, va versata in un'unica soluzione entro la data del rilascio/validità del titolo abilitativo.;

- il vigente P.G.T. prevede tra i sistemi incentivanti per gli interventi che a realizzazione avvenuta dimostrano di avere ottenuto un organismo avente livelli di elevata sostenibilità ambientale, la possibilità di usufruire di uno sconto sugli oneri di urbanizzazione o uno sconto sul contributo relativo al costo di costruzione, entrambi pari al 30%;

9. di dichiarare, considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. n. 267/2000. ---

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

AGGIORNAMENTO DEI VALORI DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

In Regione Lombardia la determinazione del contributo di costruzione è disciplinata dalla Legge Regionale n. 12 del 11 marzo 2005 (artt. 43, 44, 45, 48 e 25, comma ottavo), nella quale è previsto quanto segue:

a) "I titoli abilitativi per interventi di nuova costruzione, ampliamento di edifici esistenti e ristrutturazione edilizia sono soggetti alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché del contributo sul costo di costruzione, in relazione alle destinazioni funzionali degli interventi stessi" (art. 43 primo comma);

b) "Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sono determinati dai comuni, con obbligo di aggiornamento ogni tre anni, in relazione alle previsioni del piano dei servizi e a quelle del programma triennale delle opere pubbliche, tenuto conto dei prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, incrementati da quelli riguardanti le spese generali" (art. 44 primo comma);

c) Se non espressamente determinato dalla Giunta Regionale "... il costo di costruzione è adeguato annualmente ed autonomamente dai comuni, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con decorrenza dell'importo aggiornato dal 1° gennaio successivo" (art. 48 comma secondo);

Inoltre la medesima normativa prevede che:

1) "Gli interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole nello stato di fatto sono assoggettati ad una maggiorazione percentuale del contributo di costruzione, determinata dai comuni entro un minimo dell'1,5 ed un massimo del 5 per cento, da destinare obbligatoriamente a interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità" (art. 43 comma 2bis);

2) "I comuni possono prevedere l'applicazione di riduzioni degli oneri di urbanizzazione in relazione a interventi di edilizia bioclimatica o finalizzati al risparmio energetico. Le determinazioni comunali sono assunte in conformità ai criteri e indirizzi deliberati dalla Giunta regionale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge" (art. 44 comma diciottesimo)

I Comuni, ai sensi dell'art. 3 secondo comma della L.R. n. 60/77, hanno determinato l'incidenza degli oneri di urbanizzazione applicando i parametri indicati nelle tabelle approvate con deliberazione del Consiglio Regionale ed i costi effettivi delle opere di urbanizzazione, in conformità ai criteri adottati dalla Regione per la determinazione dei costi base delle opere e tenendo conto:

- del livello di urbanizzazione generale;
- del livello di dotazione dei servizi pubblici comunali;
- delle caratteristiche geomorfologiche del territorio;

- dell'andamento demografico della popolazione;
- del valore delle aree determinato secondo i valori medi di espropriazione aumentati del cinquanta per cento;
- aumento dei costi delle opere edili.

2. ADEGUAMENTI DEGLI IMPORTI DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE. AGGIORNAMENTO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 5 DEL 20.04.2012

Il Comune di Nibionno è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT) adottato dal Consiglio Comunale con atto n. 29 del 17/09/2010 ed approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 1 del 28.02.2011. Il Piano è divenuto efficace dalla data di pubblicazione sul BURL del 19.10.2011.

L'Amministrazione Comunale ha proceduto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 20/04/2012 ad oggetto "AGGIORNAMENTO DETERMINAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA" all'aggiornamento degli importi degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria vigenti sul territorio comunale, al fine di adeguarli ai costi reali delle opere di urbanizzazione che vengono attualmente sostenuti dall'Amministrazione Comunale nei suoi interventi sul territorio.

Gli importi previgenti erano stati determinati con deliberazione di C.C. n. 19 del 23/02/1978, come successivamente modificati con deliberazione di C.C. n. 19 del 15/03/1985 e, da ultimo, con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 26.09.2000, avente ad oggetto "Adeguamento oneri di urbanizzazione".

In riferimento al citato disposto normativo dell'art. 44 comma 1 della L.R. 12/2005, con la deliberazione n. 5/2012 si è proceduto ad effettuare una valutazione dei costi effettivi che vengono sostenuti dall'Amministrazione Comunale per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria così come indicate nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche approvato con deliberazione di G.C. n. 150 del 13/10/2011 (triennio 2012/2014), e sono state valutate le scelte strategiche del Piano dei Servizi con particolare riferimento al documento "Relazione illustrativa del Piano dei Servizi" in cui viene analizzata la sostenibilità economica degli interventi e in cui si evidenzia:

- Le risorse attivabili dall'Amministrazione provengono dall'attuazione degli Ambiti di Trasformazione (residenziali-commerciali e produttivi) e dalle relative monetizzazioni, ovvero dagli interventi di completamento e di recupero del patrimonio edilizio esistente (riqualificazione di attività non compatibili, ampliamenti, recuperi edilizi nel NAF e piani di recupero di successiva localizzazione);
- Tutte le opere incluse negli ambiti di trasformazione sono a carico degli operatori.

3. PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE E PIANO DEI SERVIZI

Il programma triennale delle opere pubbliche approvato con deliberazione di C.C. n. 24 del 30.07.2015 (relativo al triennio 2015/2017) ed il programma triennale delle opere pubbliche adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 19/10/2015 (relativo al triennio 2016/2018) prevedono:

- realizzazione passerella ciclo-pedonale a scavalco della S.S. 36 (Euro 590.000,00 – anni 2015/2016);

- opere di manutenzione straordinaria, messa a norma e formazione nuovi spazi di deposito ed infermeria presso il centro sportivo di Tabiago in due lotti (Euro 465.000,00 – anni 2016/2017/2018);

per un importo totale medio sui tre anni pari ad Euro 1.000.000, inferiore all'importo totale stimato nel programma triennale 2012/2014, adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 150 del 13/10/2011, ma che nella sostanza ripropone, per la prima annualità realizzabile, i medesimi interventi.

In analogia alla programmazione anni 2012/2014, tra i lavori aventi importo inferiore ad Euro 100.000,00 saranno previsti interventi per la sicurezza stradale (sistemazioni manti stradali, dossi e marciapiedi) e la manutenzione/rifacimento/realizzazione di tratti di tombinatura (anche se non espressamente indicati nella programmazione triennale).

Il Piano dei Servizi del PGT è rimasto invariato rispetto a quello approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 1 del 28.02.2011 (efficace dal 19.10.2011), rimanendo confermate le scelte strategiche e la sostenibilità economica delle stesse secondo i criteri evidenziati al precedente paragrafo.

4. CRITERI METODOLOGICI ADOTTATI PER L'AGGIORNAMENTO DELLA DELIBERAZIONE N. 5/2012

Si da atto che la Regione Lombardia non ha determinato nuove linee guida metodologiche per consentire ai Comuni di procedere all'aggiornamento degli importi unitari degli oneri di urbanizzazione e ritenuto pertanto valida la scelta metodologica di determinazione degli importi degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, così come applicata nell'elaborato tecnico "AGGIORNAMENTO DEI VALORI DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA" allegato alla deliberazione di C.C. n. 5 del 20/04/2012, redatta con riferimento alle spese effettivamente sostenute dal Comune e/o da operatori privati nell'ultimo quinquennio per la realizzazione di opere di urbanizzazione e, per quelle opere prive di dati storici, facendo riferimento ai costi indicati nelle tabelle allegate alla deliberazione di Consiglio Regionale n. II/557 del 28 luglio 1977 e valutate sulla base dei prezzi indicati nella pubblicazione "Costi per tipologie edilizie" a cura di Andrea Bassi – Maggioli Editore – anno 2011.

Dato atto altresì che gli importi unitari indicati nel citato elaborato tecnico corrispondono sostanzialmente agli importi indicati nel "Prezzario delle Opere Pubbliche" di Regione Lombardia, ultima pubblicazione anno 2011, come aggiornati all'attualità sulla base delle variazioni ISTAT dei costi di costruzione edifici residenziali.

Sulla base delle valutazioni tecnico-economiche di cui sopra si ritiene, che gli importi unitari degli oneri di urbanizzazione quantificati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 20.04.2012, così come rivalutati sulla base delle variazioni ISTAT dei costi di costruzione edifici residenziali (var. aprile 2012 - novembre 2015 ultimo dato disponibile = +1%) , siano congruenti in relazione agli effettivi costi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzarsi sul territorio comunale di cui al Programma Triennale delle Opere Pubbliche approvato con deliberazione di C.C. n. 24 del 30/07/2015 ed al Programma Triennale delle Opere Pubbliche adottato con deliberazione di G.C. n. 120 del 19/10/2015 (relativo al triennio 2016/2018), in ragione altresì delle scelte attuative e di sostenibilità economica indicate dal Piano dei Servizi ed dell'attuale situazione economica e del mercato immobiliare;

In tal modo si garantisce altresì la correzione graduale del parametro di applicazione differenziato (riduzione), applicato per gli oneri di urbanizzazione vigenti in considerazione della notevole discrepanza rispetto ai costi parametrici calcolati, come stabilito nella deliberazione 5/2012.

5. ONERI DI URBANIZZAZIONE IN VIGORE

DESTINAZIONE		ONERI	EURO – nuove costruzioni	EURO ristrutturazione -
Residenziale Euro/mc.	Tipologia 1	Urb. 1^	3,70	1,85
		Urb. 2^	8,17	4,09
	Tipologia 2	Urb. 1^	4,44	2,22
		Urb. 2^	8,17	4,09
	Tipologia 3	Urb. 1^	6,66	3,33
		Urb. 2^	8,17	4,09
Artigianale/industriale Tipologia 4 Euro/mq.	Urb. 1^	16,25	8,12	
	Urb. 2^	16,36	8,18	
	rifiuti	9,02	4,51	
Ricettiva/Alberghiera Tipologia 5 Euro/mq.	Urb. 1^	19,78	9,89	
	Urb. 2^	34,47	17,23	
Direzionali/Commerciali Tipologia 6 Euro/mq.	Urb. 1^	63,58	31,79	
	Urb. 2^	47,57	23,78	
Parcheggi coperti e silos Euro/posto auto	Urb. 1^	254,32	127,16	
	Urb. 2^	190,28	95,14	
Attrezzature sanitarie culturali assistenziali Euro/mq. di SLP	Urb. 1^	12,72	6,36	
	Urb. 2^	9,51	4,75	
Attrezzature sportive Euro/mq. di SLP	Urb. 1^	6,36	3,18	
	Urb. 2^	4,76	2,38	
Attrezzature per lo spettacolo Euro/mq. di SLP	Urb. 1^	19,07	9,53	
	Urb. 2^	14,27	7,13	
Campeggi Euro/utente	Urb. 1^	130,58	65,29	
	Urb. 2^	227,50	113,75	

NUOVE COSTRUZIONI

Tipologia 1 (Residenziale)

Ambiti dei nuclei di antica formazione – zona A

Tipologia 2 (Residenziale)

Ambiti residenziali saturi ad alta densità - zona B classe I

Ambiti residenziali ad alta densità – zona B classe II

Tipologia 3 (Residenziale)

Ambiti residenziali a media densità – zona B classe III

Ambiti residenziali a media densità – zona B classe IV

Ambiti sistema a destinazione residenziale

Ambiti di trasformazione (PET) a destinazione residenziale

Ambiti a destinazione residenziale di completamento da attuare con permesso di costruire convenzionato

Tipologia 4 (Produttiva)

Ambiti per attività produttive consolidate – zona D1

Ambito di ristrutturazione urbanistica – zona D1

Ambiti sistema a destinazione produttiva artigianale e/o industriale

Ambiti di trasformazione (PET) a destinazione produttiva

Ambiti produttivi incompatibili

Ambiti per attività produttive artigianali non compatibili

Tipologia 5 (ricettiva – alberghiera)

Ambiti consolidati a destinazione ricettiva, alberghiera

Industria alberghiera – attività ricettivo-alberghiera

Ambiti di trasformazione (PET) a destinazione ricettiva, alberghiera

Tipologia 6 (direzionale – commerciale)

Ambiti terziari e commerciali

Attività direzionali e commerciali

Ambiti di trasformazione (PET) a destinazione terziaria, commerciale

Per gli interventi di ristrutturazione, con esclusione di quelli comportanti l'integrale demolizione e ricostruzione, si sono applicati gli oneri di cui alla tabella soprastante con la riduzione del 50% (cinquanta per cento) a norma dell'art. 44 c. 10 della L.R. 12/2005 vigente prima dell'entrata in vigore della L.R. 31/2014.

In caso di destinazioni d'uso diverse è dovuto un contributo pari alla somma "delle quote dovute per le singole parti secondo la loro destinazione" a norma del comma 11 art. 44 della L.R. 12/2005, fatte salve le "pertinenze" (es. alloggio del custode per le attività produttive) ai sensi del comma 6 del medesimo articolo.

In caso di interventi su edifici esistenti comportanti modifiche alla destinazione d'uso, gli oneri dovuti si determinano in riferimento alla differenza tra la destinazione richiesta e quella precedente/esistente, riferita alla data del provvedimento abilitativo, a cui si sommano gli oneri dovuti per le opere di ristrutturazione previste; a norma dei commi 12, 13, 8 e 9 art. 44 della L.R. 12/2005.

Dagli oneri sono escluse le tariffe ed i diritti richiesti dagli enti per gli allacciamenti delle reti (comma 14 art. 44 della L.R. 12/2005).

Per gli interventi entro i PdZ (L.167/61) e PIP (art. 27 L. 865/71) gli oneri sono stabiliti dai medesimi piani e dai relativi programmi pluriennali, con facoltà di riduzione al 50%. "Analogamente la facoltà di riduzione del 50 per cento è esercitata dai comuni relativamente agli interventi diretti all'attuazione di iniziative di edilizia residenziale pubblica, agevolata e convenzionata" (commi 15-17 art. 44 della L.R. 12/2005)

In riferimento alle disposizioni di cui all'art. 64 c. 7 della L.R. 12/2005 per gli interventi di **recupero abitativo dei sottotetti**, ancorché classificati come "ristrutturazione edilizia", si applicano gli oneri dovuti per "le opere di nuova costruzione".

6. RIDUZIONE DEI COSTI PARAMETRICI - CONFRONTO COMUNI CONFINANTI

In considerazione della notevole discrepanza tra gli oneri di urbanizzazione vigenti rispetto ai costi parametrici calcolati, in occasione dell'aggiornamento anno 2012, si è proceduto ad un loro adeguamento graduale introducendo un parametro di applicazione differenziato (riduzione), da correggersi in occasione dei successivi adeguamenti degli oneri.

Pertanto si è operata una riduzione degli oneri, così da allinearli mediamente alle tariffe vigenti nei comuni contermini.

Nella successiva tabella sono riportati gli oneri vigenti nei comuni confinanti all'epoca dell'aggiornamento 2012 ed i successivi adeguamenti.

Da sottolineare che dai prospetti reperibili nei rispettivi siti istituzionali, i Comuni di Lambrugo e Cassago B.za hanno da ultimo aggiornato i propri oneri con riferimento alle variazioni ISTAT costo di costruzione, nel frattempo intervenute.

Confronto ONERI VIGENTI per NUOVA COSTRUZIONE – Comuni confinanti

	BULCIAGO 2009/2013	CASSAGO B.ZA 2009/2012 (ISTAT + 8%)	VEDUGGIO CON COLZANO 2002/2012	INVERIGO 2007/2015	LAMBRU GO 2009/2012 (ISTAT +10,2%)	COSTA MASNAGA 2005	NIBIONN O
A primaria	4,30/4,72	3,40/3,67	3,29/4,40	3,00/3,50	1,36	2,90	3,70
A Secondaria	11,00/12, 07	6,26/6,77	4,88/6,52	9,00/10,5 0	2,73	5,80	8,17
B primaria	5,10/5,59	8,50/9,19	3,69/4,93	6,00/7,00	1,47	3,50	4,44
B secondaria	11,00/12, 07	7,80/8,43	5,51/7,36	11,00/12, 50	2,80	5,80	8,17
C ed altre primaria	7,70/8,45	8,50/9,19	4,74/10,09	6,00/7,00	1,85	4,15	6,66
C ed altre Secondaria	11,00/12, 07	7,80/8,43	6,27/13,35	11,00/12, 50	2,95	5,80	8,17
Industriale Artigianale Primaria	12,80/14, 04	14,50/15, 67	8,78 indust. 7,21 artig. / 18,69 indust. 15,35 artig	10,50/12, 00	6,70/9,70	10,50	16,25
Industriale Artigianale Secondaria	15,00/16, 46	13,18/14, 24	5,43 indust. 4,47 art. / 11,56 indust. 9,52 artig.	7,50/8,50	5,85/8,35	9,55	16,36
Industriale Artigianale Smaltimento	6,70/7,35	4,94/5,34	3,24 indust. 2,64 artig. / 6,90 indust. 5,62	4,00/4,50	1,68/2,42	3,85	9,02

Alberghiera Primaria	20,60/22, 60	25,52/27, 58	13,23/28,1 6	22,00/25, 00	15,04	19,00	19,78
Alberghiera Secondaria	34,60/37, 96	24,04/25, 98	9,76/20,78	18,00/20, 50	15,04	15,35	34,47
Direzionale Commerc. Primaria	52,00/57, 07	62,48/67, 53	32,68/69,5 7	50,00/56, 50	36,77	37,50	63,58
Direzionale Commerc. Secondaria	33,60/36, 86	31,30/33, 83	9,53/20,29	28,00/32, 00	17,55	14,55	47,57
Spettacolo primaria	15,60/17, 11	15,16/16, 38	19,61/41,4 7	15,00/17, 00	11,03	10,58	19,07
Spettacolo Secondaria	10,08/11, 06	6,80/7,35	5,72/12,18	10,00/11, 50	5,27	4,37	14,27
Campeggi Primaria A utente		122,98/1 32,90	84,60/180, 09			114,15	130,58
Campeggi Secondaria A utente		116,38/1 25,77	62,75/133, 58			76,70	227,50
Attività culturali sanitarie assistenziali primaria	10,40/11, 41	10,10/10, 92	15,36/32,7 0	15,00/17, 00		7,50	12,72
Attività culturali sanitarie assistenziali Secondaria	6,72/7,37	4,62/4,99	4,48/9,54	10,00/11, 50		2,91	9,51
Parcheggi coperti e autorimesse Primaria A posto auto	208,00/2 28,16	199,84/2 15,97	153,60/32 6,97			150,00	254,32
Parcheggi coperti e autorimesse Secondaria A posto auto	134,40/1 47,44	88,72/95, 88	44,78/95,3 2			58,20	190,28
Attrezzature sportive al coperto Primaria	5,20/5,70	5,06/5,47	11,44/24,3 5	40,00/45, 50		3,75	6,36
Attrezzature sportive al coperto Secondaria	3,36/3,69	2,42/2,62	3,33/7,09	20,00/23, 00		1,46	4,76

7. MISURE DI INCENTIVAZIONE INTRODOTTE DALLA L.R. 31/2014

La nuova Legge Regionale 28 novembre 2014, n. 31/2014 (BURL n. 49 del 01.12.2014) recante "Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato" introduce una serie di misure di incentivazione che modificano la L.R. 12/2005 ed in particolare:

- l'art. 4 comma 6, modifica il comma 10 dell'art. 44 della L.R. 12/2005, prevedendo **la riduzione degli oneri di urbanizzazione per opere di ristrutturazione nella misura del 60% anziché del 50%**;

- l'art. 5 comma 10 prevede che, fino all'adeguamento dei PGT ai contenuti del PTR e PTCP rispettivamente integrati ed adeguati ai sensi della L.R. 31/2014, viene prevista una maggiorazione percentuale del contributo relativo al costo di costruzione così determinata:

a) entro un minimo del 20% ed un massimo del 30%, determinata dai Comuni, per interventi che consumano suolo agricolo nello stato di fatto non ricompresi nel Tessuto Urbano Consolidato (TUC);

b) pari al 5% per gli interventi che consumano suolo agricolo nello stato di fatto all'interno del Tessuto Urbano Consolidato (TUC);

c) gli importi di cui alle lettere a) e b) sono da destinare obbligatoriamente alla realizzazione di misure compensative di riqualificazione urbana e compensazione ambientale, tali interventi possono essere realizzati anche dall'operatore, in accordo con il Comune.

8. CONTRIBUTO COMMISURATO AL COSTO DI COSTRUZIONE

Oltre al pagamento degli oneri il richiedente deve versare un contributo commisurato al costo di costruzione.

Per gli interventi residenziali di nuova costruzione la determinazione del contributo commisurato al costo di costruzione è effettuata applicando le modalità stabilite con D.M.LLPP n. 801 del 10 maggio 1977 e relative tabelle, nonché dalla DCR 28 luglio 1977 N. II/556.

Il Comune provvede annualmente con determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici, alla determinazione del costo base di costruzione di riferimento per il calcolo del contributo.

Per gli interventi residenziali di ristrutturazione, non comportanti l'integrale demolizione e ricostruzione, il costo di costruzione è determinato in relazione al costo reale degli interventi, documentato da computo metrico estimativo sulla base del progetto presentato e comunque non può superare quello per le nuove costruzioni.

Per gli interventi con destinazione commerciale, terziario direttivo, turistico-alberghiero-ricettivo, il contributo è pari al 10% (dieci per cento) del costo di costruzione documentato da computo metrico estimativo sulla base del progetto presentato per le nuove costruzioni e pari al 8% (otto per cento) del costo di costruzione documentato da computo metrico estimativo sulla base del progetto presentato per gli interventi di ristrutturazione edilizia non comportanti demolizione e ricostruzione (rif. Deliberazione di C.C. n.18/1978).

E' applicata la maggiorazione del contributo del costo di costruzione dovuto per gli interventi di recupero abitativo dei sottotetti, ai sensi art. 63, 64 e 65 della L.R. 12/05 e s.m.i., nella misura del 20% da destinare obbligatoriamente alla realizzazione di interventi di riqualificazione urbana, di arredo urbano e di valorizzazione del patrimonio comunale di edilizia residenziale, ai sensi del comma 7) dell'art.64 della L.R. 12/05 così come modificata dalla L.R. n.20/05 (art. 16 NTA Piano delle regole del PGT).

9. INTERVENTI IN AMBITI CHE SOTTRAGGONO AREE DI FATTO DESTINATE ALL'AGRICOLTURA

Ai sensi del disposto dell'art. 43 comma 2bis della LR 12/2005 il Comune di Nibionno, in applicazione della DGR 22 dicembre 2008 n. 8/8757 essendo un Comune interessato da Parco Regionale (Parco Regionale della Valle del Lambro), si applica la maggiorazione del 5% del contributo di costruzione per gli interventi che sottraggono aree destinate alla coltivazione nello stato di fatto, rimanendo confermata la perimetrazione definita dalla Regione.

10. INTERVENTI PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Il vigente P.G.T. prevede dei sistemi incentivanti per gli interventi che a realizzazione avvenuta dimostrano di avere ottenuto un organismo avente livelli di elevata sostenibilità ottenuta ottemperando ai requisiti prestazionali previsti all'art. 13 delle NTA del Piano delle Regole (elaborato PdR R2).

All'atto della presentazione del permesso di costruire o di altro provvedimento abilitativo, il soggetto richiedente deve indicare in modo esclusivo la scelta del sistema incentivante tra i quali sono previsti degli incentivi monetari. Per ottenere tali incentivi il soggetto richiedente può decidere se usufruire di uno sconto sugli oneri di urbanizzazione o uno sconto sul contributo relativo al costo di costruzione, entrambi pari al 30%.

11. CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI

Rif. Tabella C3 Delibera Regionale n. II/557 del 28 luglio 1977

10.1 Parcheggi coperti e silos autoveicoli

Qualora la realizzazione di parcheggi non ricadesse nella generale disciplina che esonera dal pagamento del contributo, la determinazione degli oneri deve essere effettuata applicando le tariffe per le destinazioni terziarie/commerciali, moltiplicate per 4 (quattro). La somma ottenuta deve imputarsi ad ogni posto macchina oggetto dell'atto abilitativo.

10.2 Attrezzature sanitarie culturali assistenziali

Si applicano le tariffe per le destinazioni terziarie/commerciali, moltiplicate per 0,2 (zero virgola due) riferite alla SLP oggetto dell'atto abilitativo.

10.3 Attrezzature sportive

Si applicano le tariffe per le destinazioni terziarie/commerciali, moltiplicate per 0,1 (zero virgola uno) riferite alla SLP delle strutture coperte e dei fabbricati di servizio oggetto dell'atto abilitativo.

10.4 Attrezzature per lo spettacolo

Si applicano le tariffe per le destinazioni terziarie/commerciali, moltiplicate per 0,3 (zero virgola tre) riferite alla SLP del fabbricato oggetto dell'atto abilitativo.

10.5 Campeggi

Per i campeggi gli oneri vanno riferiti al numero degli utenti autorizzati, applicando i parametri minimi d'incidenza per l'industria alberghiera ai costi base di urbanizzazione I e II per utente indicati alle corrispondenti tabelle A-6 e A-7 ridotti ad un quinto.

Sono fatte salve:

- tutte le disposizioni di legge che stabiliscono la gratuità degli interventi edilizi in presenza di determinate condizioni;

- le disposizioni di legge che stabiliscono quali tariffe si applicano per il calcolo dell'ammontare degli oneri (art. 38 comma 7bis della L.R. 12/2005 e s.m.i.);
- la riduzione prevista dalla Delibera di C.C. n. 39 del 13.10.2009 in riferimento alla L.R. N. 59 del 12.10.2009 in riferimento alla L.R. 13/2009 e s.m.i. e successiva L.R. 4/2012 ("Piano casa").

11. MODALITA' DI PAGAMENTO

Per completezza si riportano le indicazioni per il pagamento del contributo di costruzione contenute nelle seguenti specifiche disposizioni:

11.1 Oneri di urbanizzazione

Rif. Deliberazione di C.C. n. 19 del 23/02/1978 come successivamente modificata dalle deliberazioni di C.C. n. 19 del 15/03/1985 e n. 50 del 26/09/2000.

- 50% al rilascio del Permesso di Costruire o all'atto della presentazione di DIA/SCIA ovvero di altro provvedimento abilitativo;
- 20% entro i primi 12 mesi dal rilascio del Permesso di Costruire o di presentazione di DIA/SCIA ovvero di altro provvedimento abilitativo;
- 15% entro il 2° anno dal rilascio del Permesso di Costruire o di presentazione di DIA/SCIA ovvero di altro provvedimento abilitativo;
- 15% entro il termine assegnato per l'ultimazione dei lavori e comunque entro tre anni dal rilascio del Permesso di Costruire o di presentazione di DIA/SCIA ovvero di altro provvedimento abilitativo;

Sulle somme dovute, per effetto della rateizzazione, il concessionario dovrà corrispondere gli interessi legali. Il beneficiario che si avvale del pagamento rateizzato dovrà altresì presentare idonea fidejussione rilasciata dagli Istituti a ciò autorizzati

11.2 Costo di costruzione

Rif. Deliberazione di C.C. n. 18 del 23/02/1978.

- 50% entro 5 giorni dalla dichiarazione di Inizio dei lavori;
 - 50% entro 12 mesi dal rilascio del Permesso di Costruire o di presentazione di DIA/SCIA ovvero di altro provvedimento abilitativo e comunque entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori;
- Sulle somme dovute, per effetto della rateizzazione, il concessionario dovrà corrispondere gli interessi legali. Il beneficiario che si avvale del pagamento rateizzato dovrà altresì presentare idonea fidejussione rilasciata dagli Istituti a ciò autorizzati.

La maggiorazione di cui al punto 9 "Interventi in ambiti che sottraggono aree di fatto destinate all'agricoltura" va versata in un'unica soluzione entro la data del rilascio/validità del titolo abilitativo.

TABELLA B
ONERI DI URBANIZZAZIONE - PROPOSTA

DESTINAZIONE		ONERI	EURO – nuove costruzioni (var. ISTAT aprile 2012 - novembre 2015 = +1%)	EURO - interventi di ristrutturazione comportanti demolizione e ricostruzione integrale sostituzione edilizia (riduzione 50%)	EURO Interventi di ristrutturazione edilizia non comportanti demolizione e ricostruzione (riduzione 60%)
Residenziale Euro/mc.	Tipologia 1	Urb. 1^	3,74	1,87	1,50
		Urb. 2^	8,25	4,13	3,30
	Tipologia 2	Urb. 1^	4,48	2,24	1,79
		Urb. 2^	8,25	4,13	3,30
	Tipologia 3	Urb. 1^	6,73	3,36	2,69
		Urb. 2^	8,25	4,13	3,30
Artigianale/industriale Tipologia 4 Euro/mq.	Urb. 1^	16,41	8,21	6,56	
	Urb. 2^	16,52	8,26	6,61	
	rifiuti	9,11	4,55	3,64	
Ricettiva/Alberghiera Tipologia 5 Euro/mq.	Urb. 1^	19,98	9,99	7,99	
	Urb. 2^	34,81	17,40	13,92	
Direzionali/Commerciali Tipologia 6 Euro/mq.	Urb. 1^	64,22	32,11	25,69	
	Urb. 2^	48,05	24,03	19,22	
Parcheggi coperti e silos Euro/posto auto	Urb. 1^	256,86	128,43	102,74	
	Urb. 2^	192,18	96,09	76,87	
Attrezzature sanitarie culturali assistenziali Euro/mq. di SLP	Urb. 1^	12,85	6,42	5,14	
	Urb. 2^	9,60	4,80	3,84	
Attrezzature sportive Euro/mq. di SLP	Urb. 1^	6,42	3,21	2,57	
	Urb. 2^	4,81	2,40	1,92	
Attrezzature per lo spettacolo Euro/mq. di SLP	Urb. 1^	19,26	9,63	7,70	
	Urb. 2^	14,41	7,20	5,76	
Campeggi Euro/utente	Urb. 1^	131,89	65,95	52,76	
	Urb. 2^	229,78	114,89	91,91	

Si precisa che nella tabella di riepilogo allegata gli importi sono arrotondati al centesimo di euro, per eccesso o per difetto.

L'adeguamento proposto non modifica la suddivisione degli interventi in categorie di edifici ed attività o destinazioni d'uso, ai fini dell'applicazione degli oneri ai sensi delle Leggi vigenti.

Nibionno, 23 febbraio 2016



IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO
(Arch. Molteni Elena)



COMUNE DI NIBIONNO
PROVINCIA DI LECCO

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 11 DEL 22 MAR. 2016

AVENTE AD OGGETTO: "AGGIORNAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE AI SENSI L.R. 31/2014".

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE SETTORE TECNICO E SERVIZI AL TERRITORIO

ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

Il sottoscritto **ARCH. MOLteni ELENA** nella sua qualità di ISTRUTTORE DIRETTIVO CAT. D2.

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto da porre in discussione nella seduta di CONSIGLIO COMUNALE;

Esperita l'istruttoria di competenza;

Visto l'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

ESPRIME

parere **FAVOREVOLE** sotto il profilo della regolarità tecnica della suindicata proposta di deliberazione

Nibionno, li 15 MAR. 2016



**IL RESPONSABILE SETTORE
TECNICO E SERVIZI AL TERRITORIO**

Arch. Elena MOLteni

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.**

Il sottoscritto **FUMAGALLI ALDA** nella sua qualità di ISTRUTTORE DIRETTIVO CAT. D5.

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto da porre in discussione nella seduta di CONSIGLIO COMUNALE;

Esperita l'istruttoria di competenza;

Visto l'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

ESPRIME

parere **FAVOREVOLE** sotto il profilo della regolarità contabile della suindicata proposta di deliberazione.

Nibionno, li _____

**IL RESPONSABILE SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO E RISORSE UMANE**

Alda FUMAGALLI

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente

F.to Avv. Claudio Usuelli

Il Segretario Comunale

F.to D.ssa Nunziata Maria Campagna

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del sito istituzionale www.comune.nibionno.lc.it di questo Comune il giorno 30 MAR. 2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs.vo n. 267/2000 e articolo 32, comma 1, della Legge n. 69/2009.

Addi, 30 MAR. 2016

Il Segretario Comunale

F.to D.ssa Nunziata Maria Campagna

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Addi, 30 MAR. 2016



Il Segretario Comunale

D.ssa Nunziata Maria Campagna

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del messo notificatore

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale, come prescritto dall'articolo 124, comma 1, D.Lgs.vo n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi;
- è divenuta esecutiva il _____, decorsi dieci giorni dal termine dell'ultimo giorno di pubblicazione (articolo 134, comma 3, D.Lgs.vo n. 267/2000).

Addi, _____

Il Segretario Comunale

M.C. D.ssa Nunziata Maria Campagna

R.P. N. _____

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs.vo n. 267/2000.

Addi, 30 MAR. 2016

Il Segretario Comunale

F.to D.ssa Nunziata Maria Campagna